# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

# 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(Agricoltura)**

## 6° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1984

**Presidenza del Presidente BALDI**

**INDICE**


**Disegni di legge in sede redigente**

«Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» **(834)**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 5, 12 e *passim*
CARMENO *(PCI)* ..... 10
CIMINO, *relatore alla Commissione* ..... 2, 4, 6 e *passim*
COMASTRI *(PCI)* ..... 11
DE TOFFOL *(PCI)* ..... 13, 14
GIOINO *(PCI)* ..... 5, 6, 7 e *passim*
SCARDACCIONE *(DC)* ..... 4, 6, 7 e *passim*
ZURLO *(DC)* ..... 12

*I lavori hanno inizio alle ore 10,35.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**«Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» (834),** approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cimino di riferire sul disegno di legge.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che stamattina ci apprestiamo ad esaminare è già stato approvato dalla 11ª Commissione della Camera nella seduta del 6 giugno 1984, nel testo pervenuto alla 9ª Commissione del Senato. Esso contiene una serie di prescrizioni che tendono a normalizzare la preparazione, il commercio, la circolazione e l'uso dei fertilizzanti in Italia ed ad armonizzare la nostra legislazione con quella della CEE, così come voluto dalla direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della CEE del 30 gennaio 1976.

In qualità di relatore debbo dare atto ai presentatori del disegno di legge dello sforzo compiuto per rendere semplice l'articolato e chiara la norma in una materia certo non facile. Il risultato è positivo, poichè le definizioni risultano chiare, intellegibili le indicazioni sui titoli, ben precisate le caratteristiche minime, e di conseguenza è più facile individuare gli abusi e le illegalità, spesso largamente verificatesi in passato.

Nel complesso, in questa materia che molto è stata influenzata dalle acquisizioni scientifiche, ritengo che si sia raggiunto l'obiettivo di una normalizzazione del settore adeguata e sufficiente ad interpretare anche l'evoluzione dei tempi che viviamo.

Per queste considerazioni, peraltro sintetiche e di ordine generale, ritengo che il disegno di legge al nostro esame possa essere esitato senza modifiche da questa Commissione. Tuttavia, mancherei al mio dovere di relatore se mi astenessi da alcune considerazioni ed osservazioni su aspetti specifici del provvedimento in esame, che voglio offrire alla riflessione dei colleghi e più specificamente al rappresentante del Governo.

La prima considerazione che pongo alla vostra attenzione è relativa all'esclusione, operata nell'articolo 1, ultimo comma, delle acque reflue degli allevamenti zootecnici dalla definizione di «fertilizzante». Come il Sottosegretario sa, storicamente le acque reflue erano considerate un fertilizzante, anzi uno dei migliori. Ora questo discorso è stato superato. Ma se tali acque – più specificamente potremmo parlare di letami solidi e di liquami che sono la base del letame – non sono fertilizzanti, devono

automaticamente essere considerate sostanze «inquinanti» e sottoposte alla disciplina della legge n. 319 del 10 maggio 1976, la famosa «legge Merli».

La conseguenza di tale circostanza è estremamente negativa per l'agricoltura e per la zootecnia in particolare. Mi riferisco specificamente alla situazione esistente nel Sud, ma presumo che essa sia largamente diffusa su tutto il territorio nazionale. Spesso abbiamo preteso l'applicazione della legge Merli – giusta in linea di principio – anche a piccoli impianti zootecnici, richiedendo così un impegno di risorse finanziarie, in genere, non alla portata di chi ha la piccola stalla con due o tre animali. Questo è un aspetto che personalmente ritengo giusto rilevare affinchè trovi un momento di riflessione più attenta e più compiuta, anche per le cose che dirò successivamente.

La legge n. 319 del 1976 non distingue fra i diversi insediamenti produttivi e, lo ripeto, prevede le stesse misure anche per piccoli complessi zootecnici legati all'allevamento di qualche capo, realtà, questa, come ho già detto, massicciamente presente al Sud, con la conseguenza che spesso il cittadino viola la legge perchè impossibilitato di fatto ad applicarla. In verità, seguendo talune elementari regole, è possibile raccogliere i liquami in contenitori ed avviarli al commercio o alla diretta utilizzazione agricola, sottraendoli alla normativa che regola gli scarichi inquinanti e recuperando energia per l'agricoltura.

A mio avviso la Commissione si deve far carico di questo problema. Sembra pertanto opportuno che venga studiata la possibilità di ricondurre alla definizione di fertilizzanti tali liquami includendoli fra i concimi fluidi, anche perchè, lo ripeto, storicamente è sempre stato così. Ora, io non amo recuperare a tutti i costi la storia, ma mi sembra assurdo e piuttosto scioccante per un agricoltore pensare che il letame solido e liquido che per secoli e secoli ha rappresentato l'unica forma di concimazione dei campi (e non solo di concimazione, perchè è usato anche come ammendante e correttivo dei terreni) adesso non deve essere più considerato un fertilizzante ma anzi un elemento inquinante. A me pare pertanto opportuna in proposito una meditata riflessione per vedere come conciliare la legge Merli con la tradizione.

Un'altra riflessione riguarda i fertilizzanti provenienti dal condizionamento delle spazzature cittadine, sui quali manca del tutto una normativa. Bisogna rendersi conto dell'importanza del settore, anche in termini economici: il maggior esperto americano in materia scriveva qualche anno fa sul Corriere della sera che l'Italia dilapida miliardi non utilizzando le spazzature.

Peraltro, sono personalmente convinto che tale settore assumerà in un prossimo futuro una crescente importanza nel quadro della ricerca ed utilizzazione di fonti energetiche alternative. Ritengo pertanto che vadano approfonditi i problemi relativi, al fine di disciplinare tale attività.

Un'altra questione che voglio porre riguarda l'incompletezza delle dichiarazioni obbligatorie. Le indicazioni che il fabbricante o il distributore sono obbligati a fornire sulle etichette, infatti, sono a mio avviso incomplete. Al fine di una maggiore chiarezza, ma anche di una migliore utilità per l'acquirente è necessario che esse vengano integrate precisando il *ph* fisiologico, il titolo in peso per elemento e l'esatto titolo in cloro.

Penso sia necessario dare all'agricoltore queste informazioni, specie quelle sul *ph*, se esso sia acido o basico. Infatti, l'indicazione del *ph* serve ad

orientare l'agricoltore che può sfruttare l'attitudine posseduta da un concime per correggere una eventuale reazione anomala presente sui suoi terreni: vi sono concimi a reazione fisiologica acida che risultano particolarmente utili in terreni alcalini e, al contrario, concimi a reazione fisiologica alcalina, utili per correggere terreni a reazione acida.

L'indicazione del titolo in peso per elemento, peraltro obbligatoria in alcuni paesi, serve a consentire una valutazione immediata del prodotto, atteso che spesso le esigenze di una coltura sono espresse in chilogrammi per ettaro di elemento. Ciò ovviamente è valido per il fosforo, il cui titolo è dato in anidride fosforica, e per il potassio, la cui indicazione riguarda l'ossido di potassio.

In ogni caso, appare molto importante l'esatta indicazione del titolo in cloro al posto della più generica affermazione «a basso contenuto in cloro», che vuol dire tutto e niente. Il problema ha una sua gravità e credo sia necessario puntare a definire la quantità esatta di cloro, in quanto la maggior parte delle colture è molto sensibile al contenuto in cloruri, che ha un'incidenza formidabile nella soluzione circolante del terreno, e tollera limiti assai bassi di tali sali. Posso fare l'esempio dei limoni, che sono un tipo di colture molto sensibile ai cloruri nella soluzione circolante nel terreno.

Queste sono le ragioni che impongono di indicare chiaramente i dati riguardanti queste tre componenti del prodotto, in particolare quelli riguardanti il cloro.

Infine, ritengo insufficienti alcuni titoli di azoto per qualificare alcuni concimi. Come è possibile definire «azotato» un concime contenente l'uno per cento di azoto? Questo serve solamente a fuorviare il compratore del prodotto. In particolare, appare troppo bassa la quantità del 3 per cento prescritta nei concimi azoto-fosfatici, azoto-potassici e azoto-fosfo-potassici sul contenuto globale minimo che va dal 18 al 20 per cento di sostanze fertilizzanti.

Del pari, non sembra sufficiente la quantità dell'1 per cento di azoto organico prescritta per qualificare i concimi organo-minerali azotati su un totale del 12 per cento di azoto. La stessa considerazione vale per i concimi organo-minerali azoto-fosfatici, azoto-potassici e azoto-fosfo-potassici, nei quali la quantità minima di fertilizzante è prevista dal 12 al 15 per cento.

Le indicazioni relative all'azoto – specie se azoto organico – sulle etichette di un fertilizzante rappresentano un fattore che orienta l'acquirente. Se tale elemento è presente in quantità insignificante ai fini della fertilizzazione del terreno, esso non può dare origine a qualificazioni che si riflettono sul nome del concime, nè è sufficiente l'indicazione dei titoli, perchè tali valori non sono compresi da tutti e la gran parte degli agricoltori accoppia le caratteristiche di un prodotto al suo nome. L'agricoltore legge azoto-fosfatico e compra il prodotto che, in realtà, non contiene poi che l'uno per cento di azoto. Si configura una vera e propria presa in giro ai danni dei compratori.

SCARDACCIONE. Questa è la legalizzazione della più grande truffa a carico degli agricoltori.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Questo è uno dei frutti della subordinazione dell'agricoltura all'industria e dimostra quanto pesi per l'agricoltura questo rapporto che noi dobbiamo cercare di correggere.

Onorevoli colleghi, le osservazioni che ho posto alla mia e alla vostra meditazione tendono a fare maggiore chiarezza, anche nei confronti degli agricoltori che sono i destinatari dei prodotti, consentendo loro un migliore utilizzo del fertilizzante e ciò ha influenza sulla produttività dei suoi terreni ed in definitiva è anche un elemento di promozione per l'uso dei fertilizzanti stessi.

Tuttavia, ritengo che gli elementi esposti non debbano ostacolare la pronta approvazione del disegno di legge, che ha molteplici aspetti positivi, alcuni enunciati, altri no. Un'occasione, nella quale le riflessioni da me fatte e quelle che verranno dai colleghi potranno essere seriamente valutate credo possa essere data dai lavori della commissione tecnica consultiva prevista dall'articolo 10 di questo provvedimento, che ne indica anche le modalità per la costituzione. Tali elementi e riflessioni potrebbero essere raccomandati al Ministro per l'agricoltura e le foreste in modo che vengano presi in considerazione da questa commissione tecnica e che ne tenga conto nei provvedimenti legislativi che seguiranno all'approvazione di quello oggi al nostro esame, che ritengo appunto, vada approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Farò subito alcune osservazioni. Mi pare che, dopo una esposizione tanto sintetica quanto chiara, si siano puntualizzati alcuni aspetti rilevanti e che richiedono un minimo di attenzione; anche se c'è urgenza di approvare il provvedimento mi pare che alcuni correttivi possano essere fatti, perchè sul primo punto devo associarmi alle preoccupazioni validissime del relatore; non si può lasciare in sospeso un punto così delicato anche perchè oggi c'è un'attrezzatura nelle aziende agricole proprio per utilizzare il liquame che viene prodotto e che dà degli ottimi risultati, molto superiori a quelli di tanti sbandierati concimi chimici. È anche opportuno fissare le percentuali perchè è proprio vero che tante volte la pubblicità fa comprare quello che non è conveniente e il nome è un po' lo specchietto per le allodole, perchè la gente compra in base al nome roboante e non al contenuto effettivo. Mi pare quindi che questa precisazione debba essere fatta e scritta nel provvedimento. Se i colleghi sono di diverso avviso, allora farei soltanto una raccomandazione alla commissione tecnica, ma se fosse scritto nel testo di legge sarebbe indubbiamente meglio e, forse, il ritardo di alcuni giorni sarebbe molto più efficace che non il rinvio ad una commissione che darà, sì, delle indicazioni, ma non sappiamo quando.

GIOINO. Signor Presidente, non abbiamo obiezioni a che la discussione continui perchè riteniamo che sia opportuno accelerare l'*iter* di questo disegno di legge; ci pare che, al di là dei limiti denunciati dal relatore, alcuni passi avanti sul mercato di questi prodotti vadano fatti. Vogliamo esaminare alcune perplessità e vedere se è possibile sciogliere alcuni nodi.

La prima questione riguarda, diceva il relatore, le acque reflue degli stabilimenti industriali. Da un esame, anche superficiale, del testo, risulta che questo fertilizzante è escluso dalla presente legge, cioè la disciplina che s'impone ai fertilizzanti non si impone alle acque, cioè sono due questioni separate e, secondo noi, giustamente. Non si può, evidentemente, applicare una etichetta alle acque reflue, ai prodotti degli allevamenti zootecnici; certo ci sono degli aspetti preoccupanti rispetto a un mercato che pure esiste in questo settore, ma che evidentemente non è controllabile da una legge che

recepisce, tra l'altro, alcune direttive CEE. Questa legge non esclude che le acque reflue, i concimi di provenienza delle stalle possano essere impiegati; probabilmente possono anche essere commercializzati, ma evidentemente non con una etichetta CEE. Nell'ultimo comma dell'articolo 1, infatti, leggiamo che tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge, cioè così come vengono prodotti, ma, se vanno ad una fabbrica che li trasforma e può garantire sul mercato dei prodotti che hanno dei requisiti così come questa legge prescrive, nulla osta a un loro impiego dal punto di vista della commercializzazione.

SCARDACCIONE. Proprio questa è la manovra contenuta nella legge, che certamente non è stata fatta dagli agricoltori! Il letame è il miglior concime, perchè bisogna metterlo alla pari delle acque reflue? Le acque reflue degli stabilimenti industriali, lavorate, elaborate da alcune fabbriche, ritornano sul mercato come concimi che nulla hanno a che fare col letame!

GIOINO. Il problema è questo: certamente non possiamo includere tra i fertilizzanti di questa natura le acque reflue; bisogna dire se vanno escluse dal riciclaggio, ma questa è un'altra questione.

SCARDACCIONE. Con questa legge diamo il nome di concime ad una massa di prodotti che concimi non sono, questo è il punto.

GIOINO. Ma questo è un altro discorso!

SCARDACCIONE. Nemmeno per idea! Questo è il punto base! Ed è la manovra che si vuol far passare con questa legge.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Quando si dichiara che non sono considerati fertilizzanti, in quanto tali, ai fini della presente legge, si dichiara, per legge, che il letame non è fertilizzante. La prima parte del comma mi andrebbe pure bene, ma non quando si parla di stabilimenti zootecnici, perchè l'agricoltore che ha una stalla con due capre e raccoglie nel pozzetto le acque reflue, raccoglie un fertilizzante. Qui invece si dice che non sono tali, ma allora si vuole negare il sole!

SCARDACCIONE. Poi viene la legge Merli che dice che tutto ciò che non è fertilizzante è inquinante e non si sa più come ci si deve comportare.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. L'agricoltore, se vuole rispettare la legge Merli, deve chiudere la stalla.

GIOINO. Poichè nella sostanza siamo tutti d'accordo, vediamo se questa definizione può essere in armonia con quanto è nella nostra opinione generale, rispetto a un certo tipo di concime. Sulla questione del cloro bisogna decidere molto semplicemente una cosa; quando si dice «basso titolo di cloro» significa che la percentuale non deve superare il due per cento. Dobbiamo quindi stabilire se questo valore è troppo alto o può essere accettato.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Ma il due per cento non è poco!

SCARDACCIONE. Ed è proprio questa la manovra degli industriali!

GIOINO. Basso titolo di cloro non è una definizione generica, ma scientifica; su ogni manuale di chimica generale c'è una definizione precisa, ed è anche specificato nelle tabelle allegate al disegno di legge. Ma perchè ho posto il problema?

Ho posto il problema perchè – e quindi siamo veramente nel campo della ricerca scientifica, ma anche dell'utilizzo più complessivo della scienza – dobbiamo stabilire se questo 2 per cento ci sta bene oppure se è troppo alto. Personalmente ritengo che possa essere alto ma anche basso perchè – lei me lo insegna, senatore Cimino – dipende dalla composizione del terreno e anche dall'equilibrio dei fertilizzanti, dei componenti chimici che si utilizzano. Quindi qui si tratta di avere qualcuno che se ne intenda nel momento in cui va a distribuire il concime o il fertilizzante. Ciò non può essere affidato nè alla propaganda nè ad una mano inesperta perchè – lo ripeto – è l'equilibrio dei vari componenti che determina una buona fertilità del terreno, per cui le perplessità riguardano, più che il prodotto in quanto tale, l'uso che se ne fa. Se ci dessero fertilizzanti con il 3 per cento di cloro, non vuol dire che non potrebbero essere utilizzati: potrebbe esserlo se una mano esperta li combina con altri elementi su un campo che però ha bisogno di cloro, perchè in alcuni terreni – lei si è riferito prima a quelli coltivati a limoni – il cloro deve essere assolutamente escluso.

Piuttosto io avrei un'altra perplessità, magari più limitata e, se volete, scolastica.

Dalle definizioni di fertilizzante e di concime adoperate in questo disegno di legge non emerge un quadro che metta in risalto immediatamente le differenze. Sembra infatti che si parli della stessa cosa. È molto difficile, per un non addetto ai lavori, nel momento in cui legge da definizione di fertilizzante e quella di concime offerte dal provvedimento, capire quali sono effettivamente le differenze fra i due tipi. «Per fertilizzante – è detto al primo punto dell'articolo 2 – si intende qualisasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo». «Per concimi – si dice invece nel punto 2) dello stesso articolo – si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale ed organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici principali della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetale e produttivo, «eccetera».

In proposito ritengo opportuna una ridefinizione più dettagliata che evidenzi maggiormente le differenze.

SCARDACCIONE. Per fertilizzante intendiamo, come dice la definizione, qualsiasi sostanza o qualsiasi operazione colturale che aumenti la produttività del suolo, per cui anche l'acqua usata per irrigare è un fertilizzante e lo è pure l'aratura profonda o la sarchiatura. A me pare che la distinzione sia correttamente resa evidente nel disegno di legge.

GIOINO. È vero che la definizione di concime si riferisce specificatamente al tipo di coltura, ma anche in quella di fertilizzante mi sembra che il riferimento sia più alla pianta, al prodotto, che non al terreno in quanto tale; non c'è questa differenza marcata.

SCARDACCIONE. Il concime è sempre una sostanza, non è un'operazione colturale, mentre il fertilizzante lo è.

GIOINO. Su questo siamo tutti d'accordo, ma nel disegno di legge si dice «qualsiasi sostanza» in entrambi i casi, per cui non si evince pienamente la differenza.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Concordo pienamente con l'osservazione del senatore Gioino.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei rilevare come un provvedimento di questo tipo richieda ormai, da parte dell'operatore agricolo, una tale preparazione culturale che non possiamo più consentire che diventi imprenditore agricolo uno che non abbia almeno un minimo di nozioni di chimica. Quindi, prima di licenziare questo disegno di legge, dobbiamo approvare quello che consente ai tecnici agricoli di essere coltivatori diretti o stabilire che entro cinque anni non si può diventare coltivatore diretto o agricoltore se non si ha un diploma almeno di perito agrario. Se noi consentissimo che l'operazione prevista nel disegno di legge in esame fosse portata a termine, arrecheremmo infatti agli imprenditori agricoli un danno finanziario enorme.

Non è da oggi, ma da anni, che degli speculatori di bassa lega – non si possono definire diversamente – prendono del materiale inerte, quale può essere la pula del riso quando viene lavorato, oppure le bucce di mandorla o la polpa completamente disidratata delle barbabietole o la sansa esausta di oliva o i raspi della vite o paglia di qualsisi tipo e altri materiali di questo genere, la miscelano con un minimo di sostanza fermentativa, fanno fermamente questa massa, la essiccano, poi preparano dei concimi – dicono loro – organici e li danno in consumo ad un costo veramente notevole. Personalmente ho provato gli effetti di questa roba, 50 quintali su un ettaro di agrumi, e siccome ho avuto la ventura di insegnare per trent'anni economia agraria e di approfondire tali aspetti, ho potuto accertare in maniera definitiva che il valore di un concime dipende innanzi tutto dalla quantità di azoto che esso contiene.

Gli elementi chimici della fertilità, come è scritto al punto 4) dell'articolo 2 del disegno di legge, sono essenzialmente tre – l'azoto, il fosforo e il potassio –; gli elementi secondari e i microelementi sono trascurabili, e se, come accade ad esempio nelle terre del Sud, è solo l'azoto che difetta, un buon concime sarà quello che contiene appunto un'adeguata quantità di azoto.

Quando presentano sul mercato un concime organico che contiene anche il 3 o il 4 per cento di azoto, quel concime vale la decima parte dell'urea, che contiene il 40 per cento di azoto. Se l'urea mi costa 40.000 a quintale e il concime organico, che contiene la decima parte di azoto, mi costa 15 o 20.000 lire, come lo fanno pagare, abbiamo un furto e con questa legge l'andiamo a legalizzare.

E con questa legge noi l'andiamo a legalizzare, perchè, oltre a ripetere le solite cose, diamo importanza ad un certo carbonio organico, che nient'altro è se non una scappatoia per far vedere che nel concime organico, accanto all'azoto e a una minima quantità di fosforo, c'è anche un'altra sostanza che ha funzione ammendate. Ma non dobbiamo dimenticare che oggi esistono le colture idroponiche, cioè materiale inerte nel quale si fa circolare la sostanza nutritiva con azoto e un po' di microelementi, con una produzione di mille quintali di pomodori ad ettaro.

Quindi, questa è una speculazione veramente molto grave che, come legislatori, non dobbiamo avallare. Per quanto mi riguarda, una legge del genere non passerà; e non perchè sia stata fatta dai tecnici, ma perchè, non più tardi di due anni fa, in un convegno organizzato proprio dai produttori di concimi organici ho sostenuto con molta chiarezza che un concime vale per la quantità di azoto che contiene. Perchè vale il letame? Vale per la quantità di azoto organico che contiene, vista la maggiore facilità con cui questa sostanza viene assorbita. Però, nelle terre del Mezzogiorno quel po' di azoto organico viene bruciato dal calore del sole e diventa ammoniaca. Diciamo che il letame è uno dei concimi migliori, ma per concimare un ettaro di terreno, al posto di 4 o 5 quintali di urea, ci vogliono 400 quintali di letame. Di quel concime che fanno pagare dalle 15.000 alle 20.000 lire ce ne vorrebbe dai 70 ai 100 quintali: la concimazione azotata, così, viene a costare 10 volte tanto che se la facciamo con i prodotti chimici.

Non so se sono riuscito ad essere sufficientemente chiaro per i colleghi. In questo caso chiederei un'indagine conoscitiva, un'audizione dei diretti interessati qui in Senato. Se poi volete andare a verificare di persona, le possibilità non mancano: ormai potete benissimo trovarvi di fronte all'uso di 20 quintali di solfato ammonico in un carciofeto del brindisino; ormai si danno 500 chilogrammi di azoto ad un tendone che ha 400-500 quintali di produzione. Come si fa a raggiungere queste dimensioni con un concime organico di quel tipo che a stento raggiunge il 2-3 per cento di azoto? Ad un agrumeto siciliano (ma anche per la coltivazione della barbabietola, del grano) sono necessari 300 o 400 chilogrammi di azoto. Badate bene: di azoto e non di sostanza, il che significa la bellezza di più di 10 quintali di solfato ammonico o di 5 quintali di urea, visto che le dimensioni sono diverse.

Non è possibile, dopo tanti anni, presentare in una legge come concime una «porcheria» del genere. Dobbiamo invece affermare che il valore dei concimi, anche di quelli organico-minerali, dipende esclusivamente dalla quantità di azoto o di elementi nutritivi in essi contenuti, maggiorati al massimo di un 10 per cento. Infatti, in un concime fosfatico come il perfosfato, il cui valore dipende dalla quantità di anidride fosforica, che è attorno al 20 per cento, il resto è zavorra, è sabbia che non contiene sostanze nutritive. La cellulosa non contiene sostanze nutritive, neanche dopo il processo di fermentazione cui dicono di sottoporla.

Si parla di funzione ammendante. Sì, va bene; se abbiamo un terreno pesante, argilloso e ci mettiamo una certa quantità di letame, miglioriamo sicuramente la situazione freatica del terreno: però, ci vogliono 300-400 quintali di letame e non 10 quintali di questi concimi, che non sono niente. Ecco perchè questi concimi non sono in grado di avere una efficace funzione ammendante. Del resto tutte le teorie di una volta in materia sono state superate dai nuovi macchinari messi a disposizione dalla tecnologia moderna.

Per tutte queste ragioni dobbiamo stare molto attenti. Avevo l'obbligo morale di intervenire conoscendo tutti questi particolari per la mia esperienza di quasi settantenne. Il Senato, il Parlamento non può approvare una legge che permette di valutare un concime in funzione del materiale di supporto fisico al 3 o 4 per cento di sostanza effettiva. Per quanto mi riguarda, sono disposto a fornire chiarimenti per quanto possibile a chiunque sia interessato, ma forse sarebbe meglio sentire i diretti interessati. Questa è una legge che approviamo per i contadini e loro dobbiamo sentire, anche perchè a me pare che il testo di questo provvedimento sia stato redatto dai fabbricanti di concimi stessi.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. L'hanno redatto anche professori universitari.

SCARDACCIONE. Vi ho scoperto anche il «carbonio organico», come se il carbonio venisse assorbito dalle radici e non fosse invece la funzione clorofilliana a fornirlo.

CARMENO. Pur riservandomi una lettura più attenta del testo del provvedimento al nostro esame, desidero fare qualche considerazione.

Siamo in sede redigente e se pensassimo di approvare e portare in Aula l'articolato così com'è, non credo che faremmo cosa utile nè agli agricoltori, nè alla scienza e neanche alla stessa maggioranza. Infatti, anche a causa della delicatezza della materia, vi sono molti aspetti da modificare e noi dobbiamo avere il coraggio di farlo.

Poichè abbiamo bisogno dei pareri di altre Commissioni, potremmo utilizzare questo tempo per ascoltare i diretti interessati, cioè gli agricoltori, coloro che utilizzano queste sostanze e che sono quindi in grado di giudicarne la bontà o meno.

Chiediamo pertanto un approfondimento della materia e ci dichiariamo disponibili a modificare il provvedimento, qualora se ne ravvisi l'esigenza, come del resto mi pare sia apparso evidente dall'andamento della discussione.

A mio parere, nell'affrontare il problema noi dobbiamo tener conto di due punti di riferimento, che, peraltro, sono stati in modo più o meno esplicito già richiamati. Il primo è l'esigenza di sottrarsi ad ogni tipo di condizionamento da parte delle grandi industrie, le quali, anche attraverso questi strumenti, operano un drenaggio di risorse dall'agricoltura. Credo che non occorra spendere molte parole per evidenziare come la vendita di concimi fatta in questa maniera costituisca, da una parte, un drenaggio di risorse e, dall'altra, una vera e propria frode.

Quindi se operiamo nell'ambito di quelle che sono state alcune affermazioni fatte da tutte le parti politiche che bisogna dare respiro all'agricoltura, che bisogna evitare che sull'agricoltura avvengano in maniera permanente, in maniera organizzata, anzi, addirittura per legge, dei furti, noi dobbiamo intervenire per evitarlo. Quindi punto di riferimento è sottrarsi alla frode, al drenaggio di un settore su un altro, d'altra parte dobbiamo tener conto di un'esigenza obiettiva di rigenerazione dei terreni per evitare il problema del degrado, che è una delle condizioni fondamentali per migliorare la produttività del terreno e salvaguardare la potenzialità produttiva attuale e futura. E una legge del genere, se dovessero verificarsi le

ipotesi di danno che vengono qui paventate, non aiuterebbe certamente a migliorare le condizioni della terra. Io vengo da una zona come il Tavoliere delle Puglie dove si coltiva grano e se non ci fosse una rigenerazione dei terreni, che noi da tempo andiamo purtroppo predicando, ma siamo una voce isolata nel deserto, rischiamo, in tempi medi, di fare la fine dell'Arkansas, rischiamo cioè la desertificazione di una pianura che potrebbe invece essere fertilissima, con possibilità addirittura di futuro sviluppo, perchè la mancanza di una rigenerazione dei terreni potrebbe portare nel tempo a quel fenomeno di cui ho parlato.

Pertanto il nostro Gruppo è disponibile a valutare, eventualmente con l'ausilio anche di tecnici, la modifica della norma così come è stata presentata.

COMASTRI. Molte delle cose che qui sono state dette mi trovano concorde e noi ci dobbiamo interessare dell'agricoltura non soltanto perchè siamo Commissione agricoltura, ma perchè questo settore subisce i contraccolpi di scelte industriali tese più a vendere che a migliorare il prodotto agricolo, così come in tanti altri settori della nostra vita nazionale.

Per quanto riguarda i liquami reflui dobbiamo fare molta attenzione, perchè a me non sembra che il significato della frase che qui è riportata sia quello che gli ha attribuito il relatore, cioè non è che qui venga impedito l'utilizzo così come è di queste sostanze, anzi c'è una liberalizzazione di queste sostanze concimanti che derivano dalle concimaie, dagli allevamenti e così via, e che non sono soggette a questa dettagliata indicazione necessaria per prodotti che invece derivano dall'industria. Io la interpreto così; se invece è giusta l'interpretazione che ne dà il relatore allora anche noi non siamo d'accordo, perchè non possiamo considerare concimanti sostanze che non lo sono, in particolare per ciò che concerne le acque di scarico dell'industria.

SCARDACCIONE. Mi si perdoni l'interruzione, ma se l'interpretazione del senatore Comastri è esatta, la conseguenza è che le acque di scarico dell'industria saranno usate per l'agricoltura e questo bisogna assolutamente evitarlo.

COMASTRI. Se è giusta la mia interpretazione, io credo che dobbiamo stare molto attenti, perchè diventerebbero prodotti utilizzabili senza nessuna cautela, al di là della legge Merli, alcuni prodotti che probabilmente hanno anche loro un effetto concimante, ma anche degli inconvenienti di inquinamento chimico e micrologico estremamente elevato.

Sono anche d'accordo con quanto diceva il collega Gioino circa il contenuto di cloro che raggiunge, in sostanza, il tetto massimo del due per cento.

CIMINO. *relatore alla Commissione*. Grandi studiosi del settore affermano che per la frutticoltura, quando il cloro supera lo 0,5 per mille si arrecano gravi danni. E qui noi consentiamo che, attraverso un testo legislativo, si arrivi al due per cento!

ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il parere del Governo potrebbe forse essere più utile al termine della discussione, o quanto meno quando gli orientamenti della Commissione fossero più definiti, perchè qui siamo ancora in una fase di avvio della discussione generale. Io desidero soltanto segnalare che il disegno di legge deriva da una direttiva CEE del 1975 e noi avremmo dovuto vararlo entro 24 mesi da quella direttiva. Sono stati poi segnalati alcuni errori materiali nel testo in esame, ma di ciò si potrà parlare quando la Commissione avrà deciso il suo atteggiamento sul disegno di legge.

SCARDACCIONE. Una breve riflessione. Il fatto che il concime vale per la quantità di azoto che contiene lo dimostra il fatto che tra il concime di cavallo, che contiene sì e no il 2 per cento di azoto, quello di bovino, che ha il 3 per cento, quello di pecora che arriva al 5-6 per cento e quello dei polli che ha addirittura il 7 per cento, c'è un valore in proporzione all'azoto contenuto. Ora se riuscissimo a mettere nella legge che il valore di qualsiasi concime organico deve essere pari al valore che si può attribuire alle unità di fertilizzante (fosforo, azoto) maggiorate di un tanto, potremmo apportare una correzione sostanziale. Diciamolo chiaro: dal momento in cui la CEE ha emanato quel regolamento, sono stati fatti affari di prim'ordine in Italia, questo lo sappiamo tutti.

PRESIDENTE. Anche se c'è estrema urgenza di approvare questo provvedimento, usando una frase abusata, ritengo opportuno un brevissimo periodo di riflessione. Vorrei avanzare una proposta. Convengo anch'io sull'utilità di un'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, che però venga svolta in tempi rapidissimi e senza compilare un elenco troppo lungo di invitati, perchè, come sappiamo, il mondo operante realmente in agricoltura tutto sommato si riassume in tre organizzazioni, e cioè la Confagricoltura, la Coldiretti e la Confcoltivatori.

Dato che la prossima settimana abbiamo già in programma due giorni pieni per le audizioni, potremmo rinviare alla settimana successiva l'audizione dei rappresentanti delle tre organizzazioni di categoria e usare anche questo periodo di tempo perchè ognuno di noi mediti sul testo del disegno di legge anche con i tecnici che conosce, in modo da poter arrivare poi in Commissione con delle proposte concrete e vedre, nel giro di non più di tre settimane, di varare il testo degli articoli. Credo infatti che, dopo il lungo periodo di limbo in cui è rimasto questo provvedimento, altre tre settimane non producono danni eccessivi, tanto più che, approvato il testo degli articoli in Commissione, si tratterà solo di procedere alla votazione finale in Aula e quindi in inviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, concordo con la sua proposta, però torno a ripetere che – come hanno messo in rilievo gli ultimi convegni e i discorsi tenuti alla Fiera del Levante sui problemi dell'agricoltura, dell'industria, eccetera – sempre più pressante si rivela l'esigenza che l'agricoltura assuma un altro ruolo nell'economia italiana, ruolo che richiede la presenza di gente preparata.

Il disegno di legge sui tecnici agricoli, che il Governo in Commissione e in Aula aveva assicurato sarebbe stato discusso prioritariamente rispetto ad

altri provvedimenti, deve a mio avviso essere sottoposto al più presto al nostro esame, mentre invece non è stato nemmeno inserito all'ordine del giorno.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una dimenticanza, perchè di fatto resta all'ordine del giorno della Commissione.

SCARDACCIONE. Ma non basta: deve essere iscritto all'ordine del giorno dei nostri lavori.

Non è passata la nostra richiesta di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, perchè l'opposizione ha detto che bisognava chiudere la Cassa. Stavolta però l'opposizione la faccio io: non passa niente se prima non si discute quel disegno di legge, perchè è richiesto da tutte le parti. L'agricoltore deve ammodernarsi, ma può farlo se in Parlamento si approvano le leggi in questo modo? I colleghi parlamentari dimostrano un'assoluta incompetenza in materia.

DE TOFFOL. Signor Presidente, prescindendo dall'ultima affermazione del collega Scardaccione, perchè è difficile stabilire il grado di competenza sulle varie materie, è chiaro che buona regola dei parlamentari che non sono competenti in un determinato argomento – almeno questa è la regola che noi usiamo – quella sia di consultare chi le competenze le ha, altrimenti va a finire che il Parlamento dovrebbe essere onnisciente.

SCARDACCIONE. Senatore De Toffol, quello che ho detto nelle mie intenzioni era un fatto nostro, interno, una richiesta al Presidente.

DE TOFFOL. Ognuno tende ad esaltare quelle che sono le sue conoscenze – del resto è umano e normale – ma bisogna anche tener conto che il criterio di lavoro, almeno per noi, deve essere quello che ho poc'anzi delineato.

Sono d'accordo sulla proposta del Presidente di procedere alle audizioni e mi pare che gli ambiti siano definiti. Probabilmente però sarebbe opportuno consultare, assieme alle organizzazioni professionali, anche quelle della cooperazione agricola, che sono veicoli non secondari agli effetti ad esempio dell'utilizzazione delle tecnologie, dei fertilizzanti, eccetera. Anch'io ritengo che l'agricoltura sia sempre stata subordinata all'industria nel campo della meccanica, come in quello del credito, e così via. A mio avviso bisogna perciò fare presto perchè questo provvedimento bene o male tende a regolamentare la materia e ce n'è bisogno perchè nelle more della legge, come abbiamo potuto constatare da una discussione a mio avviso interessantissima, c'è un'attesa continua nel settore.

Diamoci quindi i tempi, facciamo il possibile per quanto di nostra competenza, modifichiamo se c'è da modificare, ma muoviamoci rapidamente perchè, lo ripeto, il provvedimento è estremamente necessario.

PRESIDENTE. Senatore De Toffol, a me pare che se vogliamo conciliare l'esigenza di fare presto con quella di fare bene bisogna che stiamo attenti a non dilatare troppo i tempi. Mi fermerei perciò alla richiesta che ho avanzato, cioè quella di ascoltare solo le tre organizzazioni di categoria. Del resto, poichè tutto il settore della cooperazione in un modo o nell'altro fa

capo a queste organizzazioni, nulla vieta a chi verrà in nome di esse di portare con sè qualche esponente della cooperazione che fa capo a tali organizzazioni, in modo che con una seduta, sia pure lunga, possiamo disporre delle cognizioni necessarie e quindi proseguire rispettando i termini che ho indicato.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. L'intervento del collega De Toffol ci ricordava che siamo parlamentari e in quanto tali non necessariamente legati a conoscenze specifiche di settore e non siamo nemmeno per la tecnocrazia, però è innegabile che dobbiamo affrontare temi estremamente tecnici molto importanti per l'agricoltura.

Perchè non invitare allora anche il Presidente dell'Associazione nazionale degli agronomi? Sono loro infatti che finiscono sostanzialmente con il gestire questi problemi.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, suggerirei di ascoltare non tanto i funzionari e gli impiegati, quanto gli agricoltori.

DE TOFFOL. A me pare che questa decisione non spetti a noi, ma alle organizzazioni stesse.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono obiezioni, gli inviti che rivolgeremo diventano dunque quattro: Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori e Associazione nazionale degli agronomi. Pertanto, se non si fanno osservazioni, oggi stesso chiederò, a termini di Regolamento, l'autorizzazione al Presidente del Senato affinchè si possa dar luogo alle suddette audizioni, secondo il programma che si concorderà in Ufficio di Presidenza.

Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO